16

P E R

D. Scrafina Tramonti.

C O N T R O

D. Carlo Maria Perrone, D. Ettore, D. Achille, e D. Giacomo Capalbo.

I N O C C A S I O N E

Del Lando proferito da D. Pietro Greco, e D. Sertorio Guarasci Avvocati Cosentini.

BIBLIOTECA NAZIONALE

Presso lo Scrivano Tomei.

QUOD DEUS BENE' VERTAT.

E è vero, come è veriſſimo, che nelle ſucceſſioni debba la prima cauſa riputarſi quella de' figli (1); che non lece a chicheſia violare i patti, ed in qualunque loro parte controvenirvi (2); e che dovendoſi dar ſenſo alla volontà de'Contraenti, debba quello preferirſi, che più alla veriſimiglianza ſi adatti (3); ſicura ſicuriſſima dovrà dirſi la cauſa di D. Serafina Tramonti, la quale, e come figlia aſpira al Retaggio Materno, e come nelle di lei Tavole Nozziali contemplata, ne vuole la ſucceſſione: e come figlia, e come contemplata cerca eſcluderne ogni altro. Sono i dilei competitori dall'una parte D.Achille, D. Giacomo, e D. Ettore Capalbo fratelli della difonta Madre D. Anna Maria: dall'altra

(1) *Auth. in ſucceſſione C. de ſuis & legitimis.*
(2) *L. 1. §. ſi conveniat D. depoſiti, l. fin. C. de fidejuſſorib.*
(3) *L. cum in teſtamento D. de rebus dubiis.*

D.Carlo Maria Perrone, marito in [illegible]onde nozze di eſſa D. Anna Maria, e Padre di D. Giuſeppe, nato in coſtanza di tal matrimonio: ma nè a queſto, nè a quelli, ove ben ſi riflette, il dritto, e la ragione aſsiſte. Non a queſti, perchè per loro non ſi è fatto il caſo di dover far riacquiſto delle dilei doti. Non a quello, perchè per lui ſi è fatto il caſo di dover eſſer eſcluſo dalla dilei ſucceſſione, e quantunque col giudizio degli Arbitri D. Sertorio Guaraſci, e D. Pietro Greco ſi fuſſe in tutto, e per tutto deferito a detti D. Achille, D. Giacomo, e D. Ettore Capalbo, in eſcluſione nommeno di D. Carlo Maria, che di D. Serafina, ad ogni modo pendendone nella G. C. della Vicaria avverſo il diloro Laudo il rimedio delle nullità, queſto dovrà eſſere per D. Serafina la ſacra Ancora, in dove il peſo tutto di ſue ragioni affidaſi, queſto ci aſſicura, che attente le leggi, su delle quali ſi fonda, non dovrà più a loro deferirſi. Eccoci a dimoſtrarlo, dopochè l'iſtoria de' pochi fatti, che fomentano la controverſia, ſi ſarà premeſſa.

D Anna Maria Capalbo nel 1747. pigliò in marito D. Pietro Tramonti della Città di Roſſano. Come dotanti intervennero ne' dilei capitoli D. Domenica di Fiore ſua madre, D. Achille, D. Giacomo, e D. Ettore Capalbo ſuoi fratelli, e da' beni così paterni, come materni coſtituite le furono le doti nella ſomma di duc. 750.,

cioè

cioè, ducati 50. in tanti mobili, e ducati 700. in contanti, da pagarſi al ſuo futuro ſpoſo nel dì delle nozze. Si appoſe il patto, che ove ſciolto ſi fuſſe il matrimonio ſenza figli, o con figli, che prima de' cinque anni moriſſero, fuſſe la medeſima tornata a' Promiſſori, ſalva la facoltà ad eſſa D. Anna Maria di poter delle medeſime diſporre fin'alla ſomma di duc. 100. *fol.* 12. *e* 13.

Ebbe queſto matrimonio brieviſſima durata, poichè nel 1749., per la morte pur troppo immatura di D. Pietro ſi diſciolſe, ſuperſtite reſtandone D.Serafina Tramonti, che fu unica figlia, che rimaſe a compiangere colla Madre la ſventura del Padre.

Varie controverſie ſi acceſero tra D. Domenico, e D.Giuſeppe Tramonti, Padre, e Zio del difonto D. Pietro, trà la ſudetta D. Anna Maria, e trà i di lei fratelli D. Ettore, D. Achille, e D. Giacomo Capalbo, così per la reſtituzione delle doti, come per l' acquiſto de' giogali, ed altro, che noja recherebbe farne il racconto. Quel, chè ſi attiene alla cauſa, ſi è, che le doti furono intieramente reſtituite, ed ebbeſene il corriſpondente Antefato in ducati 233., e 33., e per eſſi annui ducati 11., e rotti

Durò la vedovanza di D. Anna Maria fin al 1754. in qual' anno ella paſsò a ſeconde nezze con D.Carlo Maria Perrone, e ne' capitoli, che pre-

cederono i ſponſali, ella, ſe ſteſsa dotando, promiſe al ſuo futuro ſpoſo D. Carlo Maria, non già ducati 750., quanti ne aveva dati al primo ſpoſo D. Pietro, ma duc. 1200., cioè duc. 700. contanti, ducati 233. e grana 33. ſull' Antefato, che lucrato aveva dalle prime nozze, e la reſtante ſumma, in tanti mobili, veſti, perle, oro, ed intereſse dell' Antefato, che finanche non aveva eſatto. Si convenne, che i mobili non aveſsero potuto eccedere il valore di ducati 200., e che il contante, incluſo il capitale dell' Antefato, meno non fuſſe ſtato de' ducati mille. Si ripetè il patto, che ove morta fuſſe D. Anna Maria ſenza figli, o con figli, che prima di compiere gli anni cinque morti fuſſero, la dote a primi promiſsori tornata fuſse, e per la puntuale oſservanza della promeſsa ſi ferono mallevadori D. Achille, D. Giacomo, e D. Ettore Capalbo ſuoi Fratelli, che altra parte in queſto dotale iſtromento non ebbero. *Fol* 8. *e* 9.

Si effettuò il matrimonio, e la promeſsa ebbe anche il ſuo effetto, imperciòche nel 1756. furono ad eſso D. Carlo Maria conſegnate le doti tali quali convenute ſi erano, ed i detti D. Achille, D. Giacomo, e D. Ettore ne riportarono la quietanza con un pubblico, e ſolenne iſtromento di recezzione. *Fol.* 10. *&* 11.

Ma nommeno infelice del primo, fu queſto ſecondo matrimonio. Appena ſcorſi erano anni quattro,

tro, e colla morte di essa D. Anna Maria si disciolse, e l' unico Germe, che ne restò superstite, fù D. Giuseppe Perrone. Non pensò la difonta a disporre delle sue doti, poichè si credè anche in tal caso obligata a non poter disporre più de' ducati cento, sicchè di questi dispose piamente, e mostrò, che non altrimente per lo Figlio del secondo letto, che per la Figlia del primo, avea sommo amore, lasciando a questa ducati venti.

Tra questa dunque, e tra quello si accese per la dilei successione controversia, ma non durò molto, poichè compromesse di comune piacimento le ragioni d' entrambi al giudizio, ed arbitrio del Canonico D. Bonaventura Camporuota, e del *D*ottor D. Ignazio Pisani, si diè fine alla briga, con esser stata ammessa D. Serafina Tramonti. figlia del primo letto, al paraggio, da loro stessi tassato per ducati 330., ed al dippiù D. Giuseppe Perrone, figlio del secondo.

Ma che ! appena terminata questa, ecco insorta un' altra più fiera controversia. Nel 1761. in età ancor infantile, e prima di compiere gli anni cinque, passò a miglior vita esso D. Giuseppe: sicchè verificato il caso previsto ne' Capitoli matrimoniali, credevano D. Achille, D. Giacomo, e D. Ettore Capalbo, a loro dover tornare il residuo delle doti di D. Anna Maria. A medesimi si opponea D. Carlo Maria Perrone, Padre del difonto D. Giuseppe, col niego di quanto da

eſſi ſi aſſumea , sull' appoggio , che ſe eſſo D. Giuſeppe non avea compiuti gli anni cinque , l' avea tuttavia incominciati , e gli incominciati doveano averſi per finiti. Ed all' uni , ed all' altro con più ragione facea fronte D. Serafina, con dire, che ſe verificato ſi era il caſo per D. Giuſeppe, per lei , che avea di già ſuperato gli anni cinque , verificato non ſi era , ſicchè era tanto lontano , che quel reſiduo aveſſe dovuto tornare a' medeſimi , che più toſto a lei , come all' unica Figlia , dar ſi dovea.

Per ſedare queſte controverſie, di comune conſentimento ſcielte furono le Perſone di D. Sertorio Gnaraſci , e di D. Pietro Greco , entrambi luminoſi Avvocati Coſentini, e con publico , e ſollenne iſtrumento fu loro data la facoltà di poter frallo ſpazio di meſi tre ſulle medeſime arbitrare , e laudare , ſenza eſſer obligati per la pubblicazione del diloro Laudo, ed arbitramento , a veruna formola, e ſollennità Giudiziaria. *Fol.* 1. 2. *e* 3.

Fu da' medeſimi aceettato l' Iſtromento di tal Compromeſſo, e guari non paſsò, e fu da loro promulgato il Laudo, nella maniera , che ſiegue : *Per ſubſcriptos Dominos U. J. D. D. Petrum Greco, & D. Sertorium Guaraſci Arbitros , & Arbitratores viſis &c. fuit proviſum , & diffinitive decretum , laudatum , & ſententiatum , quod nulla habita ratione prætenſorum pro parte magnificæ D. Seraphinæ Tramonti , magnificus D. Carolus Maria Perrone ex bonis remanſis in morte*

Pu-

Pupilli D. Joſephi Perrone ejus Filii , & dotalibus qu. D. Annæ Mariæ Capalbo , reductis ex cauſa onerum ſatisfactorum , ac ceſſationis annuæ præſtationis ex antephato primi ejus viri ad ſummam ducatorum quincentum , comprehenſis mobilibus , ſolvat infra dies quindecim poſt &c. abſque intereſſurio Rev. D. Hectori , D. Achilli , & D. Jacobo Capalbo ducatos biſcentum , & decem Jure Crediti ipſis debitos ab hæreditate prædicta , ſive in pecunia , ſive per aſſignationem ſuper Capitalibus emtis ex pecunia dotali dictæ qu. D. Annæ Mariæ , & pro reliquis ducatis biſcentum nonaginta , reſtituat infra eumdem terminum iiſdem de Capalbo omnia mobilia aurea , argentea , & cujuſcumque generis , retento ſibi tantum Cubili , vulgo un letto fornito di tutti i pannamenti , *prout promiſſa , & data fuerunt in dotem , continentur , & deſcribuntur in notamento ſubſcripto per D. Carolum Mariam Perrone , & dato ad conſervandum Notario Dominico Miſciagna Civitatis Coriolani in actis compromiſſi fol. 24. ad 26. in proceſſu Regiæ Audientiæ inter D. Seraphinam Tramonti , & D. Joſeph Perrone , & in inſtrumento in actis prædictis fol. 10.: cujus notamenti detur copia Partibus , una cum copia præſentis laudi per magnificum Actuarium præſentis compremiſſi ad finem &c. & ita &c. Petrus Greco: Sertorius Guaraſcio : Carmelus Mazzei Actuarius.*

Fu dunque il Laudo ſudetto contrario , nommeno a D. Carlo Maria Perrone , che a D. Serafina Tra-

Tramonti, e tutto favorevole a D. Ettore, D. Giacomo, e D. Achille Capalbo, a' quali si disse doversi appartenere il residuo delle doti di D. Anna Maria, dedotti ducati 210., che per ragion di credito dovevano prima a loro restiturſi. Dalla semplice sua lettura, ognun vede, di quanto pregiudizio egli sia per D. Serafina. Ella è l' unica Figlia, che sopravive alla Madre, ed al Fratello Uterino D. Giuseppe. Ella coll' aver superato gli anni cinque, ha fatto cessare i motivi, che la rendevano inabile alla successione: Qual mostruosità dunque più orrenda, e qual' assurdo più grave si può pensare, che escludere dalla successione l' immediata Succeditrice, e dar luogo al patto reversivo, in concorso della propria figlia. Con troppo ragione dunque avverso il Laudo sudetto ella ne produsse il rimedio delle nullità, ed avvalendosi del Privileggio Pupillare, ne cercò nella G. C. della Vicaria il disame, sicura, che ove con schiettezza ponderata veniſſe la sua ragione, non v' avrebbe avuto a soccombere. Noi per la sua difesa siamo già accinti, e 'l nostro animo, ingombro non già dalla passione della Causa, ma dalla verità persuaso, ci lusinga, che posto da parte dalla G. C. della Viearia quanto dagli Arbitri si è giudicato, debba la nostra Cliente esser reintegrata, ed ammessa alla successione del residuo delle doti della Madre, ed ogn' altro per qualunque ragione esserne escluso.

CA-

CAPO I.

In cui ſi dimmoſtra, che niun dritto ſi appartenga a D. Carlo Maria Perrone *ſulla ſucceſſione del reſiduo delle doti di D. Anna Maria Capalbo.*

NOn vi vuol molto a dimoſtrare, che niun dritto ſi appartiene a D.Carlo Maria Perrone ſulla ſucceſſione del reſiduo delle doti di Anna Maria Capalbo, ne uopo è, per renderne perſuaſo chicheſia, che ſi entri nel diſame di qualche intricato articolo, o nella diſputa di alcun dubio legale: baſta per poter ſulla controverſia appieno giudicare, che ſi abbia preſente il patto, che appoſto fù ne' di lei capitoli matrimoniali = *all' incontro eſſo D.Carlo Maria*, ſono le parole del patto, *promette, e ſi obliga ricevuta avrà detta dote, farla buona ſopra tutti i ſuoi beni ſtabili, e mobili, preſenti, e futuri; & in caſo di ſoluto matrimonio, per la morte della medeſima D. Anna Maria ſua futura Spoſa ſenza Figli del preſente matrimonio, o con Figli, che moriſſero prima di complire l' anni cinque, in tal caſo ſii tenuto detto D. Carlo Maria, ſincome in preſenza noſtra promette reſtituire detta dote alli primi Promiſſori*. Coll' iſteſſo linguaggio ſi parlò nell' Iſtromento di re-

recezzione , e non altrimenti : ſicchè dunque eſſendo morta D. Anna Maria con aver laſciato il Figlio D. Giuſeppe , e queſti eſſendo morto prima che compiuta aveſſe l' età di anni cinque , egli qual Padre potrà ereditar tutto dal Figlio, ma non potrà mai ereditar il dritto alla ſucceſſione della Madre , perchè con tal patto li fù il medeſimo eſpreſſamente niegato . Sinodale è in ciò la deciſione fatta nel S.C. a tempi del Preſidente de Franchis (1), la quale nell'iſteſſiſſimi noſtri termini fù fatta , e tutta fù contraria al Padre , che, ad onta del patto appoſto ne' capitoli matrimoniali , pretendea per la morte de' Figli ſuccedere nelle doti della Madre , e tutto giorno vediamo per cotai patti quì , e nel Regno eſcluderſi ſcambievolmente i Padri, e le Madri dalla ſucceſſione de'Figli. Di ciò egli il Perrone conſapevole, e perſuaſo, al non pur anche verificato caſo, previſto nel patto, fonda le ſue ragioni. Vuole , che quantunque prima di compiere gli anni cinque morto foſſe il ſuo Figlio D. Giuſeppe , pure morto era in tempo che l' avea incominciati : indi ne deduce , che eſſendo notiſſimo in legge , che ove di favore trattaſi , l' anno incominciato ſi abbia per finito,

(1) *De Franch. deciſ.* 497. *Neapodanus in Conſuet. ſi quis , vel ſi quæ in verſ. præterquam in 4. Q.*

to, come compiuti da D.Giuſeppe debban dirſi gli anni cinque, abbenchè incominciati, perchè del ſuo favore trattaſi: e che così il caſo non ſiaſi verificato.

Ma l'argomento non regge, e le maſſime non ſono adattabili. Accordiamo, che in caſi tali l'anno incominciato ſi abbia per finito, ma quando ciò? quando non altrimente ſpiegato ſi foſſe dalle parti, quando ſorge il dubio, ſe compiuta, o incominciata ſi ſia voluta l'età: In tali termini sì, la legge non richiede, che età ſi compia fin all'ultimo dì, l'incominciata ſi hà per finita: ma quando dalle Parti ſi è eſpreſſamente convenuto, che l'età, e gli anni doveſſero eſſer compiuti, allor non baſta di averli incominciati. Che può far la Legge a fronte di un patto eſpreſſo? come vi può entrare l'interpretazione favorevole? eccone un vivo eſempio nel corpo delle civili leggi. Vuole la *l.* 5. *D. de teſtam.*, *& qui teſtam. fac. poſt.*, che colui poſſa far teſtamento, che abbia, ſe maſchio, l'età di anni 14., ſe femina, di dodici: or ſe ſi figuraſſe il caſo, che colui, o colei incominciati, ma non compiuti aveſſe gli anni dodici, o quattordeci, & aveſſe fatto teſtamento, vale il teſtamento, o pur nò! Ei diſpone il Dritto, che nò, perchè il ſenſo della legge chiaro ſi è, che compiuti, e non incominciati debban eſſer gli anni: laonde in faccia a diſpoſizione ſi eſpreſſa, non può l'anno incominciato dirſi,

per

per finito. Per l' incontro diſpone la *L.* 45. *D. de manumis teſtam.*, che laſciando taluno la libertà ad un ſuo ſervo, dodici anni doppo la ſua morte, in entrare l'anno dodiceſimo, queſto acquiſti la libertà, e perchè! perchè non eſsendovi ſenſo, che ripugni alla volontà del teſtatore, e trattandoſi di dover dare la libertà ad un ſervo, l'anno incominciato per iſpezial privileggio ſi hà per finito. Nella prima ippoteſi ſiam noi: ſi volle che per i figli di D. Carlo Maria; l' età di anni cinque aveſſe dovuto eſſer compiuta, non incominciata, e così ſi andarono a troncare i dubii, che potevano inporgere, ove i figli morti fuſsero nel principio, nel mezzo, e nel fine del quinto anno: ſicchè ovunque il negozio ſi aggira, ſempre ſi tocca con mani, che oſta a D. Carlo Maria Perrone il patto, per eſser ammeſso alla ſucceſſione di D. Anna Maria, e che il Laudo, col quale n' è ſtato eſcluſo, non l' abbia in menoma parte gravato.

CA-

CAPO II.

In cui ſi dimmoſtra, che, per eſſer ammeſſa alla ſucceſſione del reſiduo delle doti di D. Anna Maria, giovi a D. Seraſina Tramonti il patto appoſto ne' primi capitoli madrimoniali, e non le oſti quello appoſto ne' ſecondi, e per conſeguenza non ſieno nel caſo D. Achille D. Ettore, e D. Giacomo Capalbo di riacquiſtare il reſiduo ſudetto.

CHiunque vuol giudicare delle coſe, uopo è, che queſte nel diloro vero eſſere eſamini, altrimente ſpeſſo falla nel ſuo giudizio, e ſovente dà in errori pur troppo biaſimevoli. Lo vediamo tutto giorno accadere nelle coſe, che a noſtri occhi ci ſi appreſentano: lo veggiamo in quelle, in cui l' animo aſtratto per così dire dal corpo, ſi eſercita, e lo veggiamo in fine nelle facoltà così divine, come umane, non rade volte accadere. Lo previde fin da' tempi ſuoi il Giuriſconſulto (1), quando, per rendercene avvertiti, c'inſegnò, che non deve chiunque vuol ſaper di

Leg-

(1) *Celſus in L. 17. D. de Legib. & Sen. Conſ.*

Legge ſtar' addetto alle ſole , e tronche parole di eſſa , ma al ſenſo , ed all' anima , che fà parlarla . Per pruovare adunque quanto sù tal' aſſunto propoſto ci abbiamo , uopo è, che ſi abbiano preſenti le parole del patto appoſto ne'ſecondi Capitoli Matrimoniali , e che non già nel diloro materiale , ma nel genuino ſentimento ſiano inteſe, e che ricevano anche interpretrazione da quelle altre appoſte ne' primi , perchè così opreranno a miſura di ciò, che dalle Parti ſi è inteſo di oprare, e punto non ci nuocciono. Elleno cantano nella maniera da noi ſopra eſpreſsata, e ſono una ripetizione di quelle appoſte ne'primi: Si conviene nel vero nelle prime tavole nuzziali , che *in caſo la futura Spoſa D. Anna Maria, veniſſe a morte ſenza figli legitimi, e naturali dal ſuo corpo deſcendentino , o facendone , e quelli moriſſero prima di cinque anni , detta dotè ſi doveſſe reſtituire a' Promiſſori nomine quo ſupra , ſuoi eredi , e ſucceſſori.* Si convenne per l'incontro nelle ſeconde , *che in caſo di ſoluto matrimonio per la morte di D. Anna Maria ſenza figli di quel matrimonio , o con figli , che moriſſero prima di compire gli anni cinque , foſſe tenuto D. Carlo Maria ſuo ſpoſo reſtituire detta dotè a' primi Promiſſori* . Vede ognuno , che ſono conformi trà di loro, e che in altro non differiſcono , ſe non ſe nell' eſſerſi voluto per i figli del ſecondo letto gli anni cinque compiuti , e per quei del primo eſſerſi laſciato nel dubio, ſe incomminciati,

o pur

o pur finiti dovean eſſer, e l'une, e l'altre inventate furono, non già per eſcludere dalla materna ſucceſſione i figli, ma i Padri, che per le di loro intermezze perſone ne poteano far acquiſto. Or non vedendoſi fra l'uno, e l'altro patto contrarietà alcuna, non eſſendo l'uno derogatorio dell'altro, anzi il primo, ed il ſecondo all'iſteſſo fine concorrendo, non giova a' fratelli di Capalbo, che colla morte di D. Giuſeppe Perrone ſi ſia verificato il caſo previſto ne' ſecondi Capitoli Matrimoniali, ſe colla ſovravivenza di D. Serafina non ſi è fin' anche verificato quello previſto ne primi, nella guiſa appunto, che nell' ippoteſi di più figli del primo letto, non giovarebbe loro, eſſerne uno morto, e l'altro in età maggiore degli anni cinque ſovravivere: in queſta guiſa sì, poichè altro divario fra queſt' ippoteſi, e 'l caſo noſtro non ſi truova, che la ſola duplicità della ſcrittura, accagionata dal provvedimento, che dovea darſi per i figli del ſecondo letto. In tutto il dippiù convengono.

Ed in vero ſe figurar ſi voleſſe il caſo, che aveſse D. Anna Maria ſerbato il letto vedovile, e nella ſua vedovanza morta ſe ne fuſſe, chi niegar potrebbe, che reſtavano in sì fatta ipoteſi ſalvi a D. Serafina i dritti all' intiera di lei ſucceſſione? or come ſalvi non devonle reſtare, per virtù di un patto, che nulla innovò, o alterò quanto nell' altro contenuto ſi era, e fu una ſemplice cautela, in-

ventata unicamente, per eſcludere almeno per un certo tempo dalla ſucceſſione di eſſa D. Anna Maria, D. Carlo Maria Perrone ſuo marito, ove il caſo fatto ſe ne fuſſe? Sarebbe queſto l' iſteſſo, che far oprar il patto più di quello inteſero i Contraenti. Sarebbe un penſar troppo corto della tenerezza di D. Anna Maria, nell' atto, che indipendentemente dotava ſe ſteſſa, in ver di D. Serafina ſua figlia, contro la dottrina del Giuriſconſulto Sabino, autorizzata dall' *Imperador Giuſtiniano* nella *L. cum quidam C. de Impub, & al. ſubſt.* Sarebbe in fine un ſconvolgere l' indole del patto reverſivo, che in concorſo de' figli ordinariamente non opera.

In effetti quando accadde la morte di D. Anna Maria, niuno ardì di opporre a D. Serafina queſto ſecondo patto, per farſi, che fuſſe rimaſta eſcluſa dalla dilei ſucceſſione. Penſarono gli Arbitri eletti per dirimere le controverſie in tal' emergente inſorte, che egualmente, che D. Giuſeppe Perrone, figlia era D. Serafina Tramonti; che ſe quello era ſtato contemplato ne' ſecondi capitoli, quella era ſtata contemplata ne' primi; che il ſecondo patto nulla avea innovato al primo; ſicchè ſenza punto eſitare l' ammiſero al paraggio, e l' avrebbero ammeſſa all' intiera ſucceſſione, ove con lei concorſo non fuſſe D. Giuſeppe Perrone. Or ſe ammeſſa fu al paraggio, uopo è, che ſia ammeſſa all' intiera ſucceſſione, eſſendoſi oggi tolto quell' oſtacolo, che la rendea

ina-

inabile alla ſucceſſione medeſima; poiche è morto D. Giuſeppe Perrone ſuo fratello uterino, che per Dritto municipale dovea a lei preferirſi. Altro maſchio non vi è, che le ſi poſſa anteporre: dunque chi ne la potrà eſcludere? Le condizioni caſuali, che o ne' teſtamenti, o ne' contratti ſi appongono, ognun sà, che ſoſpendono l' atto, il quale dal diloro evento dipende (*a*). Ognun sà, che quelle, che ſono determinate, e circoſcritte dal tempo, riducono la perfezzione dell' atto al tempo ſteſſo, che ſi verificano, e fanno, che allora, e non prima, della ſua validità, e perfezzione debba trattarſi. Lo ſcriſſe, e lo fondò Peregrino nel ſuo aureo trattato *de fideic.* (*b*), e ne abbiamo le autorità fortiſſime nel corpo delle civili Leggi (*c*). Or ſe è così, la conſeguenza naſce dal ſuo antecedente: verificata la condizione, che appoſta fu ne' ſecondi capitoli matrimoniali di D. Anna Maria, colla morte di D. Giuſeppe, prima, che compiuti aveſſe gli anni cinque, della dilei ſucceſſione in riguardo al contingente toccato ad eſſo D. Giuſeppe, ſi

(a) *L. cedere diem D. de V. O. Fuſar. de fideicom. ſubſt. q.*503. *num.*29.

(b) *Peregr. De fideicom. art.*29. *n.*6. *&* 7.

(c) *L. in ſubſtitutione D. de vulg., & pup. ſubſt., l. cum quo D. de cond., & demonſtr., & Gloſſa ibidem verb. conditio.*

dee trattare in quel tempo istesso, che accadde la sua morte, e la condizione mancò, mentre da quel momento essa D. Serafina si truova molto ben'abile per la medesima, non avendo chi la superi in grado, o le contraopponga il sesso. Sappiamo la teoria comunemente ricevuta dalla Scuola de' Dottori (*d*), che escluſa dallo statuto una volta la figlia, rimanga sempre escluſa, abbenchè manchi colui, per cui fu escluſa: ma che ha che fare questa teoria col caso nostro, in cui non mai fu D. Serafina escluſa da D. Giuseppe, e per interino provvedimento, più, che per altro, dato le fu il paraggio, e riserbati i dritti dell' intiera succeſſione nell' evento della condizione.

Se ciò non basta, come bastar dovrebbe, pongasi mente alle parole del patto, e tosto comprenderassi, che per neceſſità di legge, non già perchè profitto ritrar si voglia dal secondo patto, il reſiduo delle doti di D. Anna Maria a D. Serafina si appartiene. Furono in entrambi i già detti capitoli matrimoniali i figli posti in condizione, e come tali chiamati ugualmente all' acquisto delle doti. Non v' ha dubio, che come ne' testamenti, così anche ne' contratti

posſ-

(d) *Fusar. de subst. q.* 454. *n.* 32. *post Aret. cons.* 144. *&* 154. *Alex. cons.* 29. *in fin. lib.* 1. *Soccin. sen. cons.* 296. *lib.* 2. *Paris. cons.* 72. *num.* 79. *lib.* 4.

poſſono i figli metterſi in condizione. La maniera come poſſa farſi, ce la notò il celebre Gio: Pietro Fontanella (*a*) niente diverſa da quella uſata nell' uno, e l' altro patto. L' ebbe per vero il Fuſario (*b*), ed il Peregrino (*c*) nell' iſteſſo contratto dotale ne figurò il caſo. Dopò aver egli eſaminato l' aſſioma tante volte ripetuto da' Dottori, ſe i figli poſti in condizione, s' intendono diſpoſitivamente chiamati, paſſa finalmente a proporre, coſa doveſſeſi dire *del patto di doverſi lucrar la dote, nel caſo, che moriſſe la dotata ſenza figli*, che è appunto il caſo noſtro. Egli quantunque non faccia in queſto diſtinzione tra contratto, ed ultima volontà, e tutto locchè o per diſpoſizione di legge, o per tradizione de' Dottori ſi truova preſcritto per l' uno, il degno Autore lo reputi preſcritto per l' altra, contro la dottrina di Giaſone (*d*), di Fuſario (*e*), di Petra (*f*), di Alciato (*g*), e di Menochio (*h*); ad ogni modo è chiaro, più che non è il Sole nel meriggio, che ne'

(a) *De pact. nupt. clauſ.6. gloſ.*10. *P. c.*
(b) *Q.* 437. *num.*224.
(c) *De fideicom. art.*28. *num.*29.
(d) *In l. pecuniam col.*1. *D. ſi certum petatur.*
(e) *De ſubſtitut. loco cit.*
(f) *De fideicom. q.*9. *num.*227.
(g) *Reſp.* 21. *num.6. lib.*8.
(h) *Conſ.*1080. *num.*5.

contratti, e precisamente nel dotale, i figli posti in condizione, s' intendono disposítivamente chiamati, per lo Testo della *l. inter Socerum* §. *cum inter. D. de pact. dotal.* Figurasi in questo Testo, che dotato avendo il Padre una figlia, pattovito avesse col genero, che morendo essa senza figli, la dote a lui tornasse. Fù domandato il Giureconsulto Ulpiano, cosa importava un tal patto? non altro, rispose, se non se, *ut defuncta filia, liberis superstitibus dos retineatur*: ecco dunque, che tanto è nel contratto dotale esser messi i figli in condizione, quanto l' esser chiamati disposítivamente. Se ciò è vero, ecco la conclusione, che se ne deduce: i figli posti in condizione sono chiamati disposítivamente, ed ugualmente succedono in ciò, che posti furono in condizione; e se ugualmente succedono, la porzione, che nella persona di uno, o per provvedimento di Legge, o per provvedimento di uomo, o per altra qualsisia causa, non si acquista, si acquista, e si accresce all' altra, per la chiara disposizione del Testo della *l. si ex pluribus D. de suis, & legitimis hæredibus*: essendo così, si và indi ad inferire, che essendo stata D. Serafina Tramonti egualmente che D. Giuseppe Perrone posta nelle doti di D. Anna Maria in condizione, ed in tal guisa egualmente, che lui, chiamata disposítivamente, avvenuto il caso della morte di D. Giuseppe, prima che acquistato avesse il suo con-

tin-

tingente, queſto per neceſſità di legge deve acquiſtarſi, ed accreſcerſi a D. Serafina, la quale avea molto prima del ſuo, fatto acquiſto, anzichè tornare a coloro, da' quali ha origine.

Ne per diſtruggere queſta noſtra legal Concluſione, giova porre innanzi, che allor quando ſi pattovì, che ſciogliendoſi il matrimonio ſenza figli, o con figli, che prima di compiere gli anni cinque morti fuſſero, fuſſe obbligato D. Carlo Maria Perrone di reſtituire le doti a' primi Promiſſori, non altro s' inteſe di fare, che all' iſteſſo D. Carlo Maria far rinunciare alla ſucceſſione de' figli, almeno per l' interſtizio di quei cinque anni, nella guiſa appunto che tra i Nobili di Capuano, e Nido ſi prattica; e che eſſendo così, avvenuto colla morte di D. Giuſeppe, il caſo della rinuncia, dee queſta non già in beneficio di D. Serafina, ma de' rinunciatarj operare, e loro dar dee quel dritto, che avrebbe avuto l' iſteſſo D. Carlo, ove non vi aveſſe rinunciato; Imperciochè ſi riſponde, che quantunque vero ſia, che con tal patto abbia rinunciato eſſo D. Carlo Maria, in riguardo alle doti, alla ſucceſſione de' figli; ad ogni modo però queſta ſua rinuncia non fu traslativa, ma eſtintiva, ed in maniera taleche venne colla medeſima a toglierſi di mezzo dalla ſucceſſione, ed a dar luogo al ſucceſſorio Editto, come ſe tra vivi non fuſſe, ma non però a cedere ad alcuno il dritto della ſucceſ-

ſione, che a ſe appartenuto ſi ſarebbe (*a*). Queſta è l' indole di cotai patti, ne altrimente s' intende di quei, che da' Nobili di Capuano, e Nido ſi praticano (*b*); quindi è che conſiderata tal rinuncia per eſtintiva, e non traslativa, quale in realtà fu, nuove ragioni acquiſta D. Serafina, per aſpirare alla ſucceſſione del reſiduo delle doti di D. Anna Maria, poichè o ſi vuole in caſo tale, che ſi ſucceda alla Madre, ſecondo la teoria più comune del Preſidente de Franchis (*c*), e D. Serafina è l' immediata ſua ſucceditrice; o ſi vuole, che ſi ſucceda al figlio D. Giuſeppe, ſecondo la teoria di Scipione Teodoro (*d*), e di altri ſuoi ſeguaci, e tolto di mezzo dalla dilui ſucceſſione D. Carlo Maria ſuo Padre, mercè della rinuncia, e D. Serafina come ſorella uterina, attento il diſpoſto della *Novell.* 118. *cap.* 3., vi dovrà in eſcluſione d' ognuno, eſser ammeſsa. Ed ecco tanto lontano, che tal rinuncia feriſca le ragioni di D. Serafina, che da eſſa come da nuova ſorgiva ne tragga

(a) *Donad. de renunc. cap.* 49. *n.* 150.
(b) *De Marin. lib.*2. *cap.*167. *num.*13. *Afflict. deciſ.*237. *Piſanell. in addit. ad Napod. in conſuet. ſi quis, vel ſi qua ſub* 229. *Capyc. deciſ.*210.
(c) *Deciſ.*92.
(d) *Allegat.* 1.

gha delle nuove, per far sì, che essa, e non altri ammessa sia alla successione del residuo delle doti di D. Anna Maria, anche attento il Dritto municipale, che nulla ha in ciò innovato al Dritto comune.

Ne perchè obligato con tal rinuncia si sia D. Carlo Maria di restituire ne' sovradetti casi la dote a' primi promissori, ne siegue, che non già estintiva, ma traslativa ella debba riputarsi, e che abbia dato, e dia il dritto a promissori di poterle ripetere; Imperciochè quantunque drizzata ella sia stata in favore di coloro, da' quali avea causa, ad ogni modo però ciò non potè, ne può oprare, che trasferito loro si fosse dritto veruno, poichè dritto ancora nella persona istessa del rinunciante non si era acquistato, che è la ragione, per cui il Molfesio (*a*) e presso di lui il Donadeo (*b*) la caratterizzano per estintiva, anche nel caso presente, e la paragonano al patto de non petendo, alla ripudiazione, e non mai consentono, che si possa seco trasferir ad altri jusso veruno.

Ove poi si ponga mente a chi fù ella fatta, e di quai beni si componea, và tosto a comprendersi, che in quella parte, che riguardava il favore altrui, fù nulla, o almeno inefficace ad in-

(a) *De Renunc. q.* 12. *n.* 4.
(b) *Cap.* 49. *n.* 150.

inferire il benchè menomo pregiudizio a figli di D. Anna Maria, ſi dell' uno, come dell' altro letto. Fù ella fatta nel foglio, che precedè i ſponſali, a primi promiſsori D. Domenica di Fiore, D. Ettore, D. Achille, e D. Giacomo Capalbo madre, e figli; nell' iſtromento di recezzione fù promeſſa ſolamente a D. Achille, ſuoi eredi, e ſucceſſori, e l' uni, e l'altri erano in quel contratto dotale affatto eſtranei, e dritto non avevano d' imporre alle doti quella legge, che volevano, e ne tampoco di pattovirne la reſtituzione, poichè o ſi riguarda la dote nel ſuo naſcere, e ſi hà, che da' beni paterni, e Materni fù coſtituita, o ſi riguarda nel ſuo progreſſo, e ſi trova, che di già ſi era fatto vero Patrimonio di D. Anna Maria, libero, ed eſente da qualunque peſo, e per l' uno, e per l'altro riguardo titolo non competeali di partovirne la reſtituzione. Mancandoli il titolo, manca anche la forza al patto, e qualunque ſia ſtata la promeſſa fatta da D. Carlo Maria in di loro favore, profitto non ne ritraggono. Sono in queſto troppo conte le diſpoſizioni di legge, (1) dietro le quali infiniti

Au-

(1) *L. hæreditas C. de pact. conv. ſup. dote.*

Autori (1) in lunga ſchiera rapportati dal *Reggente de Marin.*)2), hanno ſoſtenuto, che ove la ſorella venghi dotata da' beni paterni, e materni, e maggiormente quando da' beni proprj, non è lecito a dotanti di pattovire in caſo di diſcioglimento la reſtituzione delle doti, per la ragione, che nell' uno, e l'altro caſo fanno figura di ſemplici Miniſtri, nulla dando del loro, e quello dando, che per obligo indiſpenſabile dar doveano. Nel ſolo caſo, che del patto conſapevole la ſorella abbia al medeſimo acconſentito, vi ſono ſtati Autori (3) che ne hanno ſo-

---

(1) *Bald. in L. ſi avia n. 19. C. de Jure delib. Luc. de Pen. in l. 1. a n. 47. ad 50. C. de imp. lucr. deſer. lib. 10. Roman. in l. poſt dotem 41. n. 68. & ſeq. D. ſol. matrimonio. Cagnol. in l. fin. n. 101. C. de dote promiſſa Maxill. in conſuet. Barens. dos a Patre n. 29. Barboſ. in l. C. p. 4. n. 136. D. ſol. matrimonio Anna alleg. 129. n. 2. de Franch. deciſ. 196. n. 3. Menocch. de præſumt. lib. 3. præſumt. 10. n. 24. Vivius dec. 9. n. 3. Paſqual. de Pat. pot. Amat. conſ. 54. n. 4. Fontanell. de pact. nupt. clauſ. 5. gloſ. 10. per C. n. 9. Sanfelic. deciſ. 128. lib. 1.*

(2) *Reſol. 167. per totam.*

(3) *Fontanell. tom. 2. clauſ. 5. Gloſ. 10. p. 1. a num. 13. per totum 27. Cancer. var. reſol. lib. 3. cap. 2. a n. 200. ad 209.*

ſoſtenuto la validità, ed hanno niegato alla medeſima la libertà di poterne in altra guiſa diſporre, riputando un tal di lei conſenſo, per una donazione, che di ſua ſpontanea volontà ella fa a dotanti, come trà gli altri il Napodano (*b*), il quale ne anche ebbe per vera aſſolutamente tal dottrina, ma diſtinſe trà donazione irrevocabile trà vivi, e donazione *cauſa mortis*, per indi obligarla a ſtare al patto, ed a non diſporre altrimente. Nel caſo noſtro quantunque il ſolo conſenſo di D. Anna Maria, che i Dottori traggono della preſenza, e taciturnità di eſſa nell' atto, che ſi ſtipularono le due ſcritture, ſi deſumi, atteſo che alla promeſſa fatta da D. Carlo Maria non precedè, ne ſuſſeguì il dilei conſenſo verbale, ad ogni modo dee quello intenderſi, come in realtà s' inteſe ne' termini ſuoi, cioè mancando totalmente i figli. In queſto caſo ſù ella contenta di un tal patto, e volle donare a ſuoi fratelli quelle doti, che di già erano addivenute ſuo libero patrimonio, ma eſſendovi figli, non pensò mai a queſti preferir quelli, non comportandolo nè la veriſimiglianza, nè il regolato amore di ognuno.

Nè giova, che in quelle due ſcritture penſato ſo-

(b) *In Conſuet. ſi quis, vel ſi qua in gloſ. verb. præterquam col. penult. verſ. ſed pone retentis iiſdem terminis n.* 223.

ſolamente ſi ſia a' figli del ſecondo letto , e non agli altri , imperciocchè baſta per fondamento della noſtra ragione , che ſi ſieno preferiti i figli , quali mai ſi fuſſero : queſto sì baſta , poichè non trovandoſi in quello patto una chiara , ed eniſſa volontà di D. Anna Maria di aver voluto, che reſtituita ſi fuſſe la dote a' fratelli , più toſto che darſi alla propria figlia , benchè di altro letto , non giova , che de' ſoli figli del ſecondo letto ſi foſſe ivi parlato , perchè ragion non vi è da crederſi il contrario per la figlia del primo, in una madre , che ſi preſume con ugual amore amare i figli, e tutti aver voluto nell'acquiſto delle ſue doti preferiti a' fratelli . Opportuno per tal rincontro è il teſto della *l. tale pactum* §. *cum Pater D. de pactis* , in dove figurandoſi il caſo , che abbia un padre promeſſa la dote alla figlia , e pattovito col genero , che morendo la figlia ſenza prole, metà della dote reſtituita ſi fuſſe al fratello ſuo erede , e metà rimaſta fuſſe ad eſſolui . Sovranaſcendo indi a lui altri figli , e morendo la figlia ſenza prole, ſe vorrà il fratello ripeter da quelli la metà della dote , riſponde il gran Papiniano , che *doli mali exceptione repellitur* , e perchè ? *quia* , ſono le ſue parole , *inter contrahentes id actum eſt* , *ut hæredibus conſulatur* , *& in illo tempore quo pater alios filios non habuit* , *in fratrem ſuum judicium ſupremum contuliſſe videatur* .

So-

Sono perciò eſtranee per la cauſa preſente le deciſioni del Preſidente *de Franchis* (1), le quali ſe ſono valevoli a ſoſtenere la validità del patto reverſivo, ove la ſorella aveſſe al patto acconſentito, ed in tutto il tempo del viver ſuo non aveſſe delle doti altrimenti diſpoſto, non ſono però adattabili ove vi ſono figli, ſpecialmente nelle doti contemplati, ed unico ſcopo non che della dotata, che de' dotanti iſteſſi. Ecco dunque ſenſibile all'occhio d'ognuno il torto, a cui è ſoggiacciuta D. Serafina Tramonti, col Laudo de' 7. Maggio 1762. de' due per altro valentuomini del diloro Foro D. Sertorio Guaraſci, e D. Pietro Greco. Più ſenſibile ſcuopriraſſi nell' aumento di eſſe doti, e nella deduzzione delle ſpeſe, che per ricuperar le doti, diſciolto il primo matrimonio, non hanno laſciato, nè laſciano di cercare i fratelli di Capalbo, che è l'ultima parte del noſtro incolto ragionamento.

CA-

(1) *Deciſ.* 491. e 196.

CAPO ULTIMO.

In cui ſi dimoſtra, che l'aumento delle doti di D. Anna Maria, fatto allorchè paſsò a ſeconde nozze con D. Carlo Maria Perrone, ſi appartiene aſſolutamente a D. Serafina ſua figlia, e che non abbia luogo la domanda della deduzione delle ſpeſe, che per recuperar la dote, diſciolto il primo matrimonio, dicono aver fatto i fratelli di Capalbo.

QUantunque vero ſia, che paſſando la donna a ſeconde nozze, ſeco portando figli delle prime, l'aumento, che ella dà alle prime doti, debba dirſi procurato dal marito, in grazia de' figli delle ſeconde nozze, i quali nel dippiù partita hanno la ſucceſſione con quei delle prime, come riflettono i Dottori (1), in maniera che dee quell'aumento proprio ſpecial patrimonio di queili riputarſi, non tocco, non di-

(1) *De Luc. de ſucceſſ. diſc. 36. n. 8. Jaſon conſ. 58. n. 1. lib. 3. Surd. conſ. 155. de Marin. reſol. 23. num. 4. lib. 2. Hodier. in l. hac edict. q. 76.*

dimidiato da' figli delle prime; quindi è che con ragione opporre si potrebbe a D. Serafina, che nulla importando, che colla sua sovravivenza verificato non si fusse il caso previsto nel patto apposto ne' primi capitoli matrimoniali, che solo per la successione alle prime doti può giovarle, essendosi verificato quello apposto ne' secondi, non ha ella sul diloro aumento che opporre per la reversione a' suoi zii D. Ettore, D. Achille, e D. Giacomo Capalbo; Ad ogni modo ciò non è assolutamente vero, e nel caso nostro concorrono circostanze tali, che ci tolgono fuor di disputa. Per piccola riflessione che si abbia a questi secondi capitoli, e ponendosi mente all' origine, e natura di un tal' aumento, si và tosto a comprendere, che non altrimente patrimonio de' figli del secondo letto, ma de' figli del primo dee riputarsi. Eccone la dimostrazione.

Promette D. Anna Maria, se stessa dotando, al suo secondo marito D. Carlo Maria le prime doti, che a D. Pietro Tramonti suo primo marito promesse avea, e non passarono i ducati 750.: aumentò in questo suo secondo maritaggio le medesime fin' a ducati 1200., mi donde l'aumentò? l'aumentò da' ducati 233. e grana 33. dell'Antefato, che per la morte del suo primo marito lucrato avea, dall' interesse dell' istesso Antefato, che dalla morte del detto D. Pietro, fin a quel dì avea percepito; l'aumentò in fine da' mo-

mobili, e dagli arredi, che in occaſione del primiero maritaggio acquiſtati avea. Or ſiccome per i primi duc. 233. e 33. è certo, che ſi debbano a D. Serafina, e non ha in queſto, nè puo avere oppoſitore veruno, così per i ſecondi ducati *66.* e *67.*, e per i mobili non vi può eſſer eſitazione veruna: è troppo famoſo il Teſto della *L. Feminæ C. de 2. Nupt.*, che diſpone, che paſſando la donna a ſeconde nozze, tutto lo chè ha acquiſtato, per cagion del primo matrimonio, o per donazione, o per legaro, o per altra cauſa lucrativa, tutto lo debba riſerbare a' figli di quel primo matrimonio, con divietarnele qualunque alienazione, e diſtrazzione, o in perſona eſtranea, o anche in quella de' figli del ſecondo; qualunque patto adunque, qualunque reverſione, che ſi fuſſe convenuta tra D. Anna Maria, e ſuoi Fratelli, per l' aumento delle dette doti, componendoſi queſto dall' Antefato, di cui ha di già fatto acquiſto D. Serafina, dell' intereſſe dell' Antefato iſteſſo, e de' mobili, ed arredi, che dal primo matrimonio rimaſti l' erano, non potrà mai ſoſtenerſi, perche per diametro oppoſta alla diſpoſizione della mentovata *L. Feminæ*, e tanto è il dritto, che su di ciò ha D. Serafina, che ſe anche vi concorreſſe un ſuo fratello, egualmente, che lui vi ſuccederebbe, non oſtante la Coſtituzione del Regno eſcluſiva delle Femine, perche il diſpoſto di una tal Legge non è ſtato dalla medeſima in veru-

na parte corretto, come ſaviamente inſegnò il moderno Autore (*a*), che oggi alla carica di Preſidente della R. C. orrevolmente preſiede. Ne puo metterſi in dubio, che l'aumento delle doti ſi compone da'beni acquiſtati per cauſa del primo maritaggio, poichè nell' iſteſſi capitoli ſi confeſſa ingenuamente, che dal capitale dell' Antefato, dall' intereſſe di queſto, e da' mobili ſi componea: è vero, che per i mobili non vi è quella confeſſione, che ſi ha per l'antefato, e ſuo intereſſe, ma non lieve preſunzione vi è da crederſi per queſti l'iſteſſo, mentre ſcioltoſi il matrimonio con D. Pietro Tramonti, e truovandoſi D. Anna Maria nel poſſeſſo di tutti quei giogali, che compongono il *Mondo Muliebre*, e per ornamento della ſua perſona dati le furono dallo ſpoſo D. Pietro, non piccolo fu il piato, che per la diloro reſtituzione ſe n' acceſe nella G. C. della Vicaria, fin' a tanto chè aſtretta fu a reſtituirli. Li reſtituì con effetti, ma le ne rimaſero alcuni, che non eran di gran valuta, le rimaſero gli altri, che per le ſue giornaliere comparſe erano addette, e le rimaſero in fine quei doni, che da' Congionti dello Spoſo, in grazia dello Spoſo ſteſſo prima, e doppo la ſua traduzzione, fatti le furono. Or qual più forte preſunzione di queſta, per crederſi, che i mobili,

(a) *Ferrar. dilucid. 2. num. 75. 76., e 77.*

bili, o ſieno gli arredi dati, e promeſſi in aumento delle doti, ſieno l' iſteſſi, che ella tratti avea dal primo matrimonio? e donde mai ella ne potea far' acquiſto, ſe le ſue doti erano così tenui, che appena a ricompenſar baſtavano i ſuoi Fratelli del ſuſſidio giornaliero, che le davano, e l' intereſſe dell' antefato ſano e ſalvo paſsò a far cumulo alle doti iſteſſe nelle ſeconde nozze? Fin' a tanto adunque che il contrario non ſi fa conoſcere, baſterà per noi la preſunzione d' eſſer i mobili, e gli arredi ſudetti quell' iſteſſi, che ſi procacciarono dal primo matrimonio.

Paſſiamo ora per termine di queſta noſtra inculta Scrittura a dimoſtrare, quanto ſtrana, e fuor di propoſito ſia la dimanda da eſſi fratelli di Capalbo fatta, per la deduzzione di quelle ſpeſe, che in varj Tribunali, per lo ricupero delle prime doti, aſſeriſcono aver fatte; e quì non poſſiamo far a meno d'intaccare il di loro animo, tutto intento a ſpogliare de' materni averi la propria figlia, di colluſione, e di frode. Sì hà per fatto, e noi nol nieghiamo, che morto D. Pietro Tramonti, più liti dovè ſoſtenere D. Anna Maria, per la reſtituzione delle doti, coſtituzione dell'antefato, ed acquiſto de' giogali. A più ſpeſe dovè ſoccombere, per ſoſtenerle; lo confeſſiamo parimente, ma come queſte ſi poſſan ripetere, e come abbiano la prima dote in ducati 750., eſtenuata in ducati 490., ſecon-

do la diloro idea, da noi non ſi comprende. Dagli atti iſteſſi ſi vede, e propriamente dall' appuramento de' fatti ſeguito innanzi agli Arbitri, *fol.* 79., che nel 1753. obligato con più Sentenze del ſuo Foro il Sacerdote D.Giuſeppe Tramonti a reſtituire le prime doti di D. Anna Maria, con effetti per l'intermezza perſona di D. Michele Tramonti ſuo Nipote ne fè la reſtituzione a D. Michelangelo Monticelli di lei Procuratore, e che in conto a tali ſpeſe pagò anche qualche ſumma. Or queſto baſta per pruovare la manifeſta colluſione, che paſsò tra detti di Capalbo, D. Anna Maria, e D. Carlo Maria Perrone, e per far andar a terra la machina di tutti i di loro artifizj. Nel tempo, che paſsò ella a ſeconde nozze, avean i fratelli di Capalbo già ſofferti i lunghi litiggi, e con eſſi anche le ſpeſe, per ſuperarli, imperciochè nel 1753. furono con publico iſtromento riſecate tutte le controverſie, ed in conto alle ſpeſe ſi pagò quella ſumma teſtè da noi riferita, e nel 1754. ſi contraggono i ſponſali, ed indi il matrimonio tra la detta D.Anna Maria, e D. Carlo Maria Perrone. Precedè a queſti un foglio ſottoſcritto dalle Parti intereſſate, ed indi dato a conſervare al Notajo, ed ivi ſi fà la promeſſa della dote in duc.750., contanti, tale quale reſtituita ſi era da D. Giuſeppe Tramonti, ſi appongono i patti reverſivi, e di ſpeſe di liti non ſi parla, ne ſi fà da queſte la dote diminui-

nuire. Si perfezziona il matrimonio colla ſola promeſſa dotale, ma indi a due anni, cioè nel 1756. ſi dà la dote a D. Carlo Maria, ed in uno iſtromento, che ſolo la cautela di eſſa D. Anna Maria ſe ſteſſa dotante, e di D. Achille Capalbo depoſitario delle doti, riſguardar dovea, ſi fà un' affettata, intempeſtiva, ed artata dichiarazione, colla quale eſſa D. Anna Maria, omeſſa per altro nel coſtituto di un tal' iſtromento, dandoſi carico delle ſpeſe, che per i litiggi ſofferte avea D. Achille ſuo fratello, e ſommandole con troppo prodiga mano fin' a ducati 210., dichiara, che queſte dovean dedurſi dalle prime doti, e che così dedotte, da' duc. 700., le riduceano a duc. 490.. Or queſti duc. 210. col conſenſo di eſſo D. Achille, preſente in quell' atto, da anche in dote a D. Carlo Maria, ma ce li dà ſoltanto in aumento delle prime doti, e per contemplazione de' figli di quel ſecondo letto. Bello artifizio in vero, per accreſcere i dritti della ſucceſſione a' figli del ſecondo letto, ma con troppo groſſolana induſtria poſto in proſpetto. Or ecco l' inciampo, che per Dritto civile incontra queſta dichiarazione, e come ella ſteſſa precludi la ſtrada a' fratelli di Capalbo a poter cercare la deduzzione delle ſpeſe, che in eſſa diceſi aver fatte. Date le medeſime per vere, e figurate per non ſodisfatte da D. Giuſeppe Tramonti, ſe una volta permiſe D. Achille Capalbo, che l' aveſſe a ſe appro-

pria-

priate D. Anna Maria, e date l' aveſſe in aumento delle ſue prime doti a D. Carlo Maria Perrone, non reſtali ora azzione a ripeterle, o a cercarne con termini per altro improprj la deduzzione, perchè deeſi preſumere avercele donate, o eſſerne ſtato in altra guiſa ricompenſato (a). L' inciampo poi, che ella incontra per Dritto civile, naſce dal conſiderarſi, che eſſendo ſtata fatta la dotazione non già da D. Achille, ma da D. Anna Maria divenuta già binuba, in odio della figlia del primo letto, ed in grazia de' figli del ſecondo, per lo riſaputiſſimo *Teſto* della *l. hoc edictali C. de 2. nupt.*, di quanto in eſſa artatamente ſi vuole, e ſi ſpiega, non può tenerſene il benchè menomo conto, e tanto è lontano, che abbia la medeſima eſcluſo D. Serafina dal dritto di dover in queſt'altro aumento ſuccedere, che ſane, e ſalve più toſto rimaſte le ſieno le ragioni per l' intiera ſucceſſione. Sà ognuno quanto ſeveramente vietato ſia alla Madre, o Padre binubo di dare, e laſciare più a' figli del ſecondo, che a' figli del primo letto, e quanto provida per ſerbare l' uguaglianza tra' figli di più letti, e per dar freno all' impeto di quel veemente amore, che il più delle volte i binubi accieca ad arricchire più i figli del ſecondo, che del primo letto, ſia ſta-

ta

(a) *L. cujus per errorem 54. D. de regulis juris.*

ta la mentovata *l. hac edictali* , e pure a tanto non ſi badò da D. Anna Maria , e da'Savj, che la circondavano : ſi credea eſſerſi così truovata la maniera di far sì , che i figli di quel ſecondo letto, più di quelli del primo , aveſſero ottenuto : per la qual coſa trovandoſi anche queſta dichiarazione affettata, poichè nel 1753. ſi erano le ſpeſe ſudette non in tutto , almeno in parte ſodisfatte, truovandoſi della di loro deduzzione niun motto eſſerſene fatto nella promeſsa dotale , ad onta di quanto in eſſa ſi contiene , deve dirſi , che in nulla abbia pregiudicato D. Serafina Tramonti , per l' intiero dritto della ſucceſſione a' primi duc.700. . Nè i bilanci , e le note , che per giuſtificare le ſpeſe ſuddette ſi ſono negli atti eſibiti , offendono punto il noſtro aſſunto . Non ſiamo nel biſogno di entrare nel diloro eſame , e di far vedere l' indulgenza di D. Anna Maria in menarle tutte buone , e l' induſtria de' fratelli di Capalbo in far apparir una dilei Supplica data alla Maeſtà del Padrone , ſenza data di tempo , ed eſtratta vi è più dal ſuo originale , per eſſer abbilitata , prima che contratto aveſſe il ſecondo matrimonio , alla diſtrazzione delle ſue doti , per ſodisfare le ſpeſe ſuddette . Tutto meniamo buono . Ci baſta aver fondato , che avendo in queſta dichiarazione D. Anno Maria contemplato i figli del ſecondo letto , in eſcluſione della figlia del primo , ſi ſia controvenuto al diſpoſto della mento-

tovata *l. hac edictali* , e così ſalve , ed intatte eſſer rimaſte le ragioni di D. Serafina per l' intiera dilei ſucceſſione . Non hanno dunque sù di queſto che pretendere i fratelii di Capalbo, anche *ex juribus ceſſis* da D. Carlo Maria , e pure in queſta parte ſi è loro deferito dagli Arbitri : di tanto ella ſi duole , e noi , che crediamo aver portato a riva la giuſtizia delle ſue doglianze, qui diam fine al noſtro incolto ragionamento .

Cetera ſuppleant ex more.

Napoli 3. Gennaro 1763.

IA1
152152